

COMUNE DI RADICOFANI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 del 24.3.2007

Oggetto: Regolamento comunale per l'Imposta sugli Immobili, determinazioni per l'anno 2007.

L'anno duemilasette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore diciassette e minuti quarantacinque nella Residenza Municipale, per riunione del Consiglio comunale in sessione straordinaria ed urgente, seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1) De Luca Giuseppe	Consigliere		Si
2) Bagiana Gianni	Consigliere		Si
3) Chechi Riccardo	Consigliere	Si	
4) Contena Gianni	Consigliere	Si	
5) Costa Giovanni	Consigliere	Si	
6) Fabbrizzi Francesco	Consigliere	Si	
7) Fredda Stefania	Consigliere	Si	
8) Goracci Giovanni	Consigliere	Si	
9) Massari Luciano	Consigliere	Si	
10) Nutarelli Alessandro	Consigliere	Si	
11) Severini Fabrizio	Consigliere		Si
12) Trisciani Francesco	Consigliere	Si	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Roberto Dottori

Il Sig. Massimo Magrini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza stante il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Massimo Magrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberto Dottori

PARTERI DI REGOLARITA'

Tecnica.....

Contabile.....

Li, 24.3.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
(Massimo Magrini)

Pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il 24.3.2007 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del D.Lgs. n.267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n° in data ai capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 125, del D.Lgs. n.267/2000.
- E' stata comunicata con lettera n° in data al Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs.n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberto Dottori

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. Conseguentemente è divenuta esecutiva il 24.3.2007
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, c.1 D.Lgs.n.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberto Dottori

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili ed è, altresì, fissato il presupposto dell'imposta nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- Visto l'art.1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, e che le stesse hanno efficacia fin dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/11/2006 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007, da parte degli Enti locali, al 31 marzo 2007;
- Visto il Regolamento sull'Imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del C. C. n.29 del 29.4.2006;

Considerata pertanto la seguente articolazione delle aliquote I.C.I.:

- a) aliquota ordinaria 7‰, per tutti i casi in cui non sia prevista una diversa aliquota dalle disposizioni che seguono;
- b) aliquota ridotta del 6,5‰ per gli immobili concessi in locazione con contratto di affitto regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro territorialmente competente e con dimostrazione del corretto assolvimento degli obblighi annuali in tema di imposta di registro;
- c) aliquota ridotta del 5,25‰ si applica nei seguenti casi:
 - c.1) per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune oppure concesse mediante comodato gratuito nell'ambito di rapporti di parentela di primo grado;
 - c.2) per un annesso o pertinenza dell'abitazione principale, ovvero per l'annesso o pertinenza di maggior rendita e fermo restando che la seconda pertinenza viene conteggiata con l'aliquota ordinaria;
- d) aliquota ridotta del 4‰ per gli immobili posseduti da Enti od Associazioni senza scopo di lucro e da essi destinati ad attività di carattere sociale o istituzionale, risultando esclusi da tale beneficio gli immobili destinati ad attività turistiche, commerciali, o di abitative;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad alcune variazioni in tema di regolamento Ici, con particolare riferimento alla detrazione spettante per l'abitazione principale concessa in comodato gratuito da un familiare all'altro con legame in linea retta di primo grado, prevedendo che la detrazione di euro 103,29 spetti unicamente per una delle due abitazioni, ovvero esclusivamente per quella abitata dal proprietario ma non su quella concessa in comodato;

Con voti unanimi, resi nelle forme legali:

DELIBERA

1. di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. Di prendere atto che per l'anno 2007 l'articolazione delle aliquote ICI, per come disposte dal precedente punto di deliberazione di cui al presente ordine del giorno, si articola nella seguente previsione:
- a) aliquota ordinaria 7%, per tutti i casi in cui non sia prevista una diversa aliquota dalle disposizioni che seguono;
 - b) aliquota ridotta del 6,5% per gli immobili concessi in locazione con contratto di affitto regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro territorialmente competente e con dimostrazione del corretto assolvimento degli obblighi annuali in tema di imposta di registro;
 - c) aliquota ridotta del 5,25% si applica nei seguenti casi:
 - c.1) per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune oppure concesse mediante comodato gratuito nell'ambito di rapporti di parentela di primo grado;
 - c.2) per un annesso o pertinenza dell'abitazione principale, ovvero per l'annesso o pertinenza di maggior rendita e fermo restando che la seconda pertinenza viene conteggiata con l'aliquota ordinaria;
 - aliquota ridotta del 4% per gli immobili posseduti da Enti od Associazioni senza scopo di lucro e da essi destinati ad attività di carattere sociale o istituzionale, risultando esclusi da tale beneficio gli immobili destinati ad attività turistiche, commerciali, o di abitative;
3. Di stabilire che la detrazione di euro 103,29, inerente l'abitazione principale e disciplinata all'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/92, spetta esclusivamente per il caso di abitazione principale occupata direttamente dal proprietario, mentre per i casi in cui tale abitazione viene concessa in comodato gratuito a familiare in linea retta di primo grado tale detrazione non trova applicazione per come stabilito dal Regolamento ICI;
4. di modificare conseguente il Regolamento Sull'Imposta Comunale degli Immobili, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 24 giugno 2006, all'articolo 7 "Estensioni delle Agevolazioni previste per le abitazioni principali", inserendo al primo comma di tale articolo la lettera C) recante il seguente testo:
- "Fermo restando il beneficio di una minore aliquota di imposta, la detrazione prevista per l'abitazione principale trova applicazione soltanto nei confronti dell'immobile direttamente utilizzato dal proprietario, mentre nell'immobile concesso in comodato gratuito a familiari in linea retta di primo grado non trova applicazione tale detrazione";

Successivamente il Consiglio, con voti unanimi, resi nelle forme legali:

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.-